



COMUNE DI CROPANI

Provincia di Catanzaro

Verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria

COPIA

N. 48 del Reg. di data 08.07.2019	OGGETTO: Affidamento in concessione - mediante Project financing - della progettazione definitiva, esecutiva per la realizzazione delle opere di efficientamento delle infrastrutture fognarie e depurative esistenti nel territorio comunale di Cropani e successiva gestione per 15 anni in favore della ditta MANUTAMBIENTE ECOLOGIA s.c. a r.l. - Annullamento in autotutela delibera n° 17 del 14.03.2018
-----------------------------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno OTTO del mese di LUGLIO alle ore 12,00 e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, con i poteri della Giunta Comunale conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 luglio 2017, si è riunita nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1.	Dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace	X	
2.	Dott.ssa Carla Fragomeni	X	
3.	Dott. Cesare De Rosa		

Con l'assistenza, anche con funzioni verbalizzanti, del Segretario comunale, Dott.ssa Elvira TOCCI.

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267	
Servizio Interessato SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO
Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE Il Responsabile dell'Area F.TO ALL'ORIGINALE (Arch. Marilena Aprigliano)	Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE Responsabile dell'Area(Sostituto) F.TO ALL'ORIGINALE (Istr. Dirett. Antonio MURFONE)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione n. 40 del 03/06/2019 con la quale è stato dato indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo di avviare il procedimento finalizzato all'annullamento, in via di autotutela, della deliberazione di G.C. n. 17 del 14 marzo 2018 recante l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori relativi all'affidamento in concessione - mediante Project financing - della proget-

tazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione delle opere di efficientamento delle infrastrutture fognarie e depurative esistenti nel territorio comunale di Cropani e successiva gestione per 15 anni in favore della ditta MANUTAMBIENTE ECOLOGIA s.c. a r.l con sede in Soverato (CZ) Viac.da Cardarello 88068 Soverato (CZ) , P.iva 03322990791, provvedendo alla relativa comunicazione alla ditta interessata; nonché di procedere, nelle forme di legge e di contratto, a contestare alla Ditta sopra citata gli inadempimenti segnalati con la citata deliberazione, nonché quelli ulteriori che verranno ravvisati, con ogni derivante conseguenza anche in termini di risoluzione del contratto, al fine di pervenire alla piena tutela degli interessi pubblici comunali

DATO ATTO che

- in data 10/06/2019 con nota prot. 6283, trasmessa a mezzo pec, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento in autotutela della deliberazione della Commissione Straordinaria n° 17 del 14 marzo 2018 alla ditta MANUTAMBIENTE ECOLOGIA s.c. a r.l con sede in Soverato (CZ) Via c.da Cardarello 88068 Soverato (CZ) , P.iva 03322990791, evidenziando che vi è un interesse pubblico concreto ed attuale a sostegno dell'annullamento in via di autotutela degli atti inficiati dalla segnalate violazione di legge in materia di abilitazione professionale

VISTA la memoria ex art. 10 L.n. 241/90 corredata da parere competenze professionali architetti inoltrata a mezzo pec in data 24/06/2019 ore 19:17 dalla ditta MANUTAMBIENTE ECOLOGIA s.c. a r.l con sede in Soverato (CZ) Viac.da Cardarello 88068 Soverato (CZ) , P.iva 03322990791 ed acquisita agli atti dell'Ente in data 26/06/2019 con prot. 6792, mediante la quale si è contestato il diritto dell'Amministrazione di procedere all'annullamento in autotutela in quanto, secondo la ditta deducente:

a)il progetto esecutivo costituirebbe mera estrinsecazione delle precedenti fasi progettuali, che, pure redatti dal medesimo architetto, sono da ritenersi validi ed intangibili in ragione del tempo trascorso dalla loro presentazione ed accettazione da parte dell'amministrazione procedente;

b) le norme in materia di competenza per la progettazione di infrastrutture fognarie e depurative non sarebbero di univoca interpretazione e non escluderebbero gli architetti.

c) In ogni caso, per superare le illegittimità segnalate con la comunicazione di avvio del procedimento, la ditta deducente si è dichiarata disponibile a “ ripresentare lo stesso progetto con la sottoscrizione di un ingegnere”.

RILEVATO che le deduzioni esposte dalla ditta Manutambiente non sono condivisibili in quanto la progettazione di opera pubblica pur articolandosi in tre fasi (preliminare- definitiva- esecutiva), ha natura unitaria, e si conclude con il perfezionamento dell'ultima fase, la sola che consente l'effettivo avvio dei lavori progettati. I vizi che inficiano le fasi di progettazione sono pertanto rilevabili fino alla conclusione dell'ultima fase. Pertanto l'esercizio del potere di annullamento in via di autotutela del progetto esecutivo è perfettamente tempestivo nonostante non vi siano state censure sulle precedenti fasi di progettazione, che anzi per effetto risultano di fatto caducate. In ordine alla legittimità dell'annullamento si osserva che da tempo risalente la giurisprudenza ha interpretato gli artt.51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, e art. 16 del D.P.R. 5 giugno 2001 n.380, nel senso che gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche. Difatti le citate disposizioni, vanno interpretate nel senso che appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo progettazione delle opere necessarie alla estrazione e lavorazione di materiali destinati alle costruzioni e la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico - sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere afferenti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, salvo solo il caso che tali opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2938/2000, Sez. VI, n. 1150/2013; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2274/2002; T.A.R. Calabria, Catanzaro n. 354/2008; T.A.R. Veneto, n. 1153/2011; T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1270/2013; T.A.R. Lazio, Latina, n. 608/2013; e più recentemente Corte di Cassazione sentenza n. 6593/2018 e Consiglio di Stato sentenza n. 6593 del 21 novembre, -2018).

Le illegittimità che riguardano l'intera progettazione dell'opera di cui trattasi non risultano chiaramente sanabili mediante la proposta dalla ditta Manutambiente, di far sottoscrivere ad un ingegnere professionista abilitato, il progetto esecutivo redatto da un architetto non abilitato.

In merito, oltre alle considerazioni sopra svolte circa la natura unitaria dell'intera attività di progettazione, si rileva che le norme in materia di abilitazione professionale riguardo alla progettazione di opere pubbliche garantiscono la idoneità del professionista ed il primario interesse pubblico circa la corretta progettazione e funzionalità dell'opera progettata. Tale interesse pubblico risulta violato nel caso di specie, in cui la progettazione è stata eseguita da soggetto non abilitato. Inoltre la sottoscrizione oggi del solo progetto esecutivo non sanerebbe i vizi delle precedenti fasi di progettazione, né si potrebbe procedere ora per allora a redigere integralmente l'intera progettazione, atteso che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base di un progetto (viziato) che non può essere certamente reiterato ora per allora, considerato che in tale caso si determinerebbe una illegittima alterazione della procedura di gara, consentendo illegittimamente ad un concorrente di sanare oltre ogni termine i vizi della propria offerta, al fine di far permanere gli effetti di una aggiudicazione illegittima.

RILEVATO altresì che con la deliberazione della Commissione Straordinaria n 40 /2019 ed il successivo atto di indirizzo concernono anche la sussistenza di gravi e persistente violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ditta aggiudicataria, principalmente sotto il profilo del mancato rispetto del cronoprogramma e di impiego delle risorse proprie per la realizzazione delle opere . Sul punto l'Amministrazione con i predetti atti ha segnalato anche che per effetto di tale violazioni la ditta ha beneficiato e continua a beneficiare dal momento della stipula del contratto di finanza di progetto , di un affidamento riguardante la gestione degli impianti esistenti, a fronte di un rilevante corrispettivo da parte del Comune. Siffatta gestione, che avrebbe dovuto essere assolutamente transitoria, ha invece assunto una durata tale da alterare completamente in danno del Comune la funzione economica e sinallagmatica del contratto di finanza di progetto e le regole in materia di contratti pubblici. Per tali ragioni è stato formulato atti di indirizzo al Responsabile del procedimento - responsabile del Settore Attività Tecniche- Manutentive di procedere nelle forme di legge e di contratto a contestare alla ditta gli inadempimenti segnalati con la presente delibera, nonché quelli ulteriori che verranno ravvisati, con ogni derivante conseguenza anche in termini di risoluzione , al fine di pervenire alla piena tutela degli interessi pubblici comunali .

CONSIDERATO che in relazione a tali prospettate violazioni la ditta Manutambiente non ha formulato alcuna controdeduzione, e che in tale contesto risulta assolutamente necessario procedere all'annullamento in via di autotutela della delibera di approvazione del progetto esecutivo, con ogni conseguenziale effetto anche sulle precedenti fasi di progettazione, che risultano affette dalle medesime violazioni di legge.

RITENUTO che l'annullamento in via di autotutela risulta congruo, coerente e proporzionato rispetto alla necessità di assicurare al contempo l'interesse pubblico alla corretta progettazione ed esecuzione delle opere di cui trattasi e la necessità, anch'essa di tutela dell'interesse pubblico, di evitare che durante l'avvio delle procedura di risoluzione in danno per inadempimento della ditta appaltatrice venga consentita l'esecuzione di nuove ed ulteriori opere, peraltro progettate in violazione di legge;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

VISTO il DPR n. 207/10 e s.m.i.;

Visti gli artt.51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537,

Visto l' art. 16 del D.P.R. 5 giugno 2001 n.380

VISTO il DPR del 31/07/2017 con il quale il Consiglio Comunale di Cropani è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs n. 267/2000 ed è stata disposta la nomina di questa la Commissione Straordinaria;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Per tutti i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

DI ANNULLARE in autotutela la deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della G.C. , n. 17 del 14 marzo 2018 relativa all'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di efficientamento delle infrastrutture fognarie e depurative esistenti nel territorio comunale di Cropani previste all'interno del Project financing, con ogni consequenziale effetto ;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile dell'Area interessata quale direttiva per i conseguenti adempimenti gestionali;

DI DICHIARARE, stante la necessità e l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: Affidamento in concessione - mediante Project financing - della progettazione definitiva, esecutiva per la realizzazione delle opere di efficientamento delle infrastrutture fognarie e depurative esistenti nel territorio comunale di Cropani e successiva gestione per 15 anni in favore della ditta MANUTAMBIENTE ECOLOGIA s.c. a r.l. – Annullamento in autotutela delibera n° 17 del 14.03.2018

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria
F.TO ALL'ORIGINALE
(Surace - De Rosa - Fragomeni)

Il Segretario Comunale
F.TO ALL'ORIGINALE
(Dott.ssa Elvira Tocci)

REFERATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 3° del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

X Che la presente deliberazione, **non essendo soggetta a controllo** preventivo di legittimità:

A norma dell'art. **124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267**, è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per restarvi per 15 giorni consecutivi;

X E' esecutiva da oggi per essere stata dichiarata, dall'Organo deliberante, immediatamente esecutiva;

Ai sensi **dell'art. 125** del precitato D. Lgs. 267, ed ai sensi del successivo **art. 134 comma 3°** diventa esecutiva dopo del decimo giorno dalla sua pubblicazione in assenza di annotazione in calce alla presente e nell'apposito riquadro, relativa a richiesta di controllo eventuale a termini dell'art. 127 del più volte citato T.U. 267.

Cropani, li 16/07/2019

Il Funzionario Responsabile
F.TO ALL'ORIGINALE
(Arch. Aprigliano Marilena)

Il Segretario Comunale
F.TO ALL'ORIGINALE
(Dott.ssa Elvira Tocci)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
SI RILASCIÀ PER GLI USI CONSENTITI
CROPANI Li 16/07/2019

IL RESPONSABILE
ARCH. MARILENA APRIGLIANO